

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2245)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARINUCCI MARIANI, BUFFONI, VELLA, BOZZELLO VEROLE e ORCIARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1987 \*

Modifiche agli articoli 104, 160, 160-*bis*, 165, 166, 167, 169, 171 e 185 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni

**ONOREVOLI SENATORI.** — Sono note a molti le gravi carenze e le evidenti contraddizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Tale legge, che disciplina e coordina le attività e le funzioni degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, malgrado successive modificazioni, ha lasciato senza adeguate risposte la posizione giuridica ed economica degli aiutanti ufficiali giudiziari, in relazione alle funzioni da questi svolte e alla loro denominazione.

Continuare a definire così impropriamente ed ingiustamente una categoria che in assoluta totale autonomia, da oltre trenta anni, svolge una funzione così responsabile ed insostituibile quale quella della «notificazione» non può non far riscontrare una macroscopica contraddizione in termini anche ad una lettura del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Del resto, senza soluzione di continuità, fin dal 1959, appena otto anni dopo la legge

istitutiva della categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari — legge 18 ottobre 1951, n. 1128 — è costante la preoccupazione dei più insigni giuristi nel ribadire la totale ed assoluta identità di funzioni fra aiutanti ufficiali giudiziari e ufficiali giudiziari, anzi alcuni fra i più autorevoli spesso hanno auspicato — *de jure condendo* — un unico inquadramento fra le due categorie.

Gli attuali aiutanti ufficiali giudiziari, nella realtà, fin dall'anno 1951, svolgono funzioni giuridicamente valide e sostanzialmente identiche a quelle degli ufficiali giudiziari, per cui la loro attuale posizione appare anacronistica e non corrispondente ed adeguata alle mansioni da loro espletate.

È pertanto evidente che tale denominazione non può continuare a persistere e l'improprio termine «aiutante» deve essere abolito.

Ciò premesso appare indilazionabile precisare legislativamente la posizione di questa categoria, apportando le opportune modificazioni agli articoli 104, 160, 160-*bis*, 165, 166,

167, 169, 171 e 185 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, la cui struttura è manifestamente vetusta ed anacronistica. È tempo anzitutto di definire più propriamente la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari mutando l'attuale denominazione in «ufficiali giudiziari aggiunti», attribuendo loro esplicitamente la qualifica di impiegati di concetto, riconoscendo l'equiparazione economica alla sesta qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, statuendo espressamente per l'accesso in carriera, mediante pubblico concorso, il possesso del diploma di secondo grado della scuola media o titolo equiparato, facilitando, infine, il loro passaggio alla categoria degli ufficiali giudiziari.

È doveroso precisare, in armonia al dettato costituzionale, che la copertura finanziaria per equiparare gli ufficiali giudiziari aggiunti al VI livello retributivo degli impiegati civili dello Stato può facilmente essere garantita adeguando il costo del diritto di notificazione, corrisposto dai richiedenti, la cui somma concorre alla formazione del trattamento minimo garantito dallo Stato al predetto personale.

Giova non trascurare come la legge 12 giugno 1973, n. 349, (protesti cambiari) ha esteso pari dignità giuridica alla categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari non solo con gli ufficiali giudiziari e segretari comunali, ma addirittura con i notai.

Ne è derivato, e ne deriva purtroppo tuttora, che la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari ha visto così il radicalizzarsi di una posizione più atipica ed ibrida: ha funzioni di concetto quando eleva protesti cambiari, appartiene alla ex carriera esecutiva (IV livello) quando procede alla notificazione di atti in materia civile, penale e amministrativa.

È quindi tempo ed opportuna ragione di giustizia che a questa categoria si renda il meritato riconoscimento che sollecita a buon diritto, senza peraltro togliere nulla a nessuno.

Nè va trascurata la circostanza che ogni anno vuole oltre la metà dei suoi componenti

«applicata» con funzioni di ufficiale giudiziario; inoltre va detto, e a suo pieno merito ascritto, che la categoria sa assolvere a questa funzione con encomiabile rendimento: si tratta quindi di prendere atto di una realtà che del resto è ogni giorno, in qualsiasi ufficio giudiziario del Paese, sotto gli occhi di tutti.

Nel procedere ad una razionale riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, non appare trascurabile un altro aspetto singolare insito nella legge predetta: la ripartizione della percentuale (articolo 122, n. 2) del vigente ordinamento, laddove è prevista l'assegnazione del 10 per cento delle somme recuperate dall'Erario all'ufficiale giudiziario, contro il 5 per cento da assegnarsi all'aiutante ufficiale giudiziario. Si definisce eufemisticamente singolare il dettato legislativo in vigore: equità e giustizia distributiva imporrebbero un radicale capovolgimento del concetto di ripartizione della percentuale, non essendovi dubbio alcuno che le somme recuperate dall'erario sono quasi interamente conseguenti alla notificazione, notificazione che, come già detto, costituisce esclusiva attività dell'attuale aiutante ufficiale giudiziario, senza quindi concorso alcuno dell'attività di esecuzione dell'ufficiale giudiziario.

Al riguardo pertanto, prescindendo da ogni ulteriore considerazione, si propone che la ripartizione della percentuale sia divisa equamente, al 50 per cento, fra le categorie interessate, vale a dire fra ufficiali giudiziari aggiunti e ufficiali giudiziari, così come prevede l'articolo 2 della legge 26 luglio 1984, n. 407, per la ripartizione di diritti e indennità di trasferta recuperati.

Infine, attesa la totale parità giuridica fra ufficiali giudiziari e ufficiali giudiziari aggiunti, nello spirito di riforma non più ulteriormente dilazionabile, si propone che le indennità di trasferta corrisposte alle due categorie, a rimborso di ogni spesa per il percorso di andata e ritorno, siano unificate, non sussistendo alcuna valida ragione che ne possa giustificare — trattandosi di rimborso di spesa — una così rilevante disparità.

Tanto premesso e ritenuto, sottoponiamo alla vostra critica attenzione i seguenti articoli.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 185 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Art. 185. — In ogni disposizione del presente ordinamento, o di altra legge dello Stato, la definizione "aiutante ufficiale giudiziario" è sostituita dalle parole "ufficiale giudiziario aggiunto".

Ogni riferimento o disposizione del presente ordinamento riferiti al solo ufficiale giudiziario devono ritenersi estesi anche all'ufficiale giudiziario aggiunto in quanto compatibili con le funzioni di quest'ultimo».

## Art. 2.

1. L'articolo 165 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Art. 165. — Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario aggiunto l'espletamento degli atti di notificazione in materia civile, penale e amministrativa, dei protesti cambiari e titoli equiparati di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché di tutti gli atti demandatigli per legge o per regolamento.

L'ufficiale giudiziario aggiunto è responsabile di tutto il procedimento di notificazione e ne risponde all'ufficiale giudiziario dirigente.

Sono estese agli ufficiali giudiziari aggiunti, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I del titolo II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, compresa l'autenticazione delle copie di cui all'articolo 111».

## Art. 3.

1. L'articolo 166 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Art. 166. — Ogni disposizione di legge relativa al servizio notificazioni e riferita all'ufficiale giudiziario deve intendersi invece riferita all'ufficiale giudiziario aggiunto, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 106».

## Art. 4.

1. È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

## Art. 5.

1. L'articolo 167 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Art. 167. — Gli ufficiali giudiziari aggiunti sono retribuiti:

a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione e di protesto cambiario, nonché dai diritti sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;

b) con la metà della percentuale sui crediti recuperati per l'Erario, di cui all'articolo 122, al netto della tassa di cui all'articolo 154.

L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli ufficiali giudiziari aggiunti deve essere ripartito assieme agli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale, nella misura prevista dal precedente comma, spetta all'ufficiale giudiziario aggiunto in

misura proporzionale ai giorni di effettivo servizio prestato nel bimestre a cui si riferisce.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144 e 145».

#### Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Gli aspiranti al concorso per ufficiale giudiziario aggiunto debbono essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, o titolo equipollente. Per il concorso ai posti di ufficiale giudiziario aggiunto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché quelle di cui agli articoli dal 7 al 19».

#### Art. 7.

1. L'articolo 160-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Art. 160-*bis*. — Nella misura del 50 per cento dei posti che annualmente si rendono vacanti, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso riservato, per esame colloquio, al quale sono ammessi gli ufficiali giudiziari aggiunti, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purchè abbiano riportato la qualifica di "ottimo».

L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Dalle prove di esame previste dall'articolo 6 sono escluse tutte le materie e gli argomenti indicati dall'articolo 160.

Gli ufficiali giudiziari aggiunti vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di corte d'appello, di tribunale e di pretura con titolo di preferenza rispetto agli altri vincitori.

Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera».

#### Art. 8.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 169 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

«All'ufficiale giudiziario aggiunto che, con i diritti percepiti al netto della percentuale dovuta per le spese d'ufficio (3 o 4 per cento) e del 10 per cento per la tassa erariale, non percepisca l'importo della classe di stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'Erario l'erogazione della differenza integrativa, affinché lo stesso percepisca lo stipendio previsto per la qualifica che gli compete.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata, in armonia con gli scatti successivi spettanti al personale della sesta qualifica funzionale con pari anzianità di servizio».

#### Art. 9.

1. L'articolo 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è così sostituito:

«Art. 171. — Si applicano agli ufficiali giudiziari aggiunti le disposizioni previste dall'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili al netto della ritenuta per le spese d'ufficio e della tassa erariale del 10 per cento superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente pari anzianità di servizio con l'ufficiale giudiziario aggiunto, lo stesso deve versare all'Erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo».

Art. 10.

1. Per il compimento degli atti di notificazione fuori dell'edificio ove ha sede l'ufficio di appartenenza, agli ufficiali giudiziari e agli ufficiali giudiziari aggiunti compete, a rimborso di ogni spesa, la stessa indennità di trasferta, nella misura stabilita per gli atti di esecuzione dalla legge 26 luglio 1984, n. 407.

Art. 11.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante l'adeguamento dei diritti da corrispondersi da parte dei richiedenti la notificazione di atti in materia civile, penale e amministrativa.